



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettoriale

Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, sulla ripresa in presenza delle attività didattiche e curriculari delle università nonché sul possesso obbligatorio della certificazione verde Covid-19 da parte degli studenti nonché del personale docente, tecnico e amministrativo di Ateneo

Il Rettore

VISTO l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

VISTO l'art. 1 co. 2 del decreto-legge n. 111 del 2021, secondo il quale "per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°";

VISTO l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle "comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2";

VISTO l'art. 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 (introdotto dall'art. 3, co. 1 del decreto-legge n. 105 del 2021) in base al quale l'accesso ad alcuni servizi ed attività - tra i quali, in particolare, i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportivi, le biblioteche, le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra, i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, i convegni ed i congressi, i concorsi pubblici - è consentito in zona bianca, a far data dal 6 agosto 2021, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;

VISTO l'art. 9-ter co. 1 del decreto-legge n. 52 del 2021 (introdotto dall'art. 1, co. 6 del decreto-legge 111 del 2021) secondo il quale "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19";

VISTO il comma 3 del citato art. 9-ter in base al quale "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute";

VISTO l'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in base al quale la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata "mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 [VerificaC19], che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione”;

CONSIDERATO che, come confermato dalla nota del Ministro dell'Università e della ricerca del 7 agosto 2021, “le verifiche sopra richiamate competono ai ‘responsabili’ delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all’organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo”;

VISTO l’art. 9-ter co, 4, secondo il quale “con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università”;

RICHIAMATO l’art. 12 del D.L. n. 105 del 2021, che proroga le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 non incompatibili con le nuove misure introdotte, tra le quali l’art. 23 co. 2, in base al quale “a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università (...), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021), che qualifica la Regione Calabria come “zona bianca” a decorrere dal 21 giugno 2021;

VISTO l’art. 1, co. 16-*sexies* del decreto-legge n. 33/2020, conv. l. n. 74 del 2020 (come modificato dal decreto-legge n. 52 del 2021, conv. l. 87 del 2021), secondo il quale, nelle regioni qualificate come “zona bianca” cessano di applicarsi le misure previste dall’art. 1, co. 2, decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dal Capo III del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (in G.U. n. 17 del 2 marzo 2021), che hanno disposto, in particolare, la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, la sospensione delle attività convegnistiche o congressuali, delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, alla chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

RICHIAMATE le note del Ministro dell'Università e della Ricerca del 24 giugno 2021 e del 7 agosto 2021 nelle quali si richiede alle Università la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea;

ATTESO CHE, nella seduta del 25 giugno 2021, il Comitato regionale universitario di coordinamento (Coruc) ha stabilito che, dopo il mese di agosto, gli Atenei torneranno ad erogare le attività didattiche nonché a svolgere gli esami e le sedute di laurea in presenza, secondo le modalità ordinarie previste dai propri rispettivi regolamenti interni (comunque in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalle autorità nazionali con gli Allegati n. 18 e 22 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, concernenti rispettivamente la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni di formazione superiore e la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie);



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

RICHIAMATA la delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021, nella quale si dispone di “avviare le attività dell’anno accademico 2021/2022: (i) in forma mista (doppia) per le sole coorti la cui numerosità rende impossibile l’allocazione in sicurezza nelle aule a disposizione dell’Ateneo; (ii) in presenza, obbligatoria sia per i docenti sia per gli studenti, per tutte le rimanenti coorti, attraverso un piano di allocazione delle coorti nelle aule definito centralmente dall’Ateneo, a cura del Prorettore alla Didattica e con il supporto del Coordinatore del Presidio della Qualità e del Coordinatore della Commissione Didattica del Senato Accademico, per ottimizzare l’uso delle strutture e tale che:

- a) le aule siano assegnate alle coorti tenendo conto della vicinanza delle stesse al Dipartimento cui afferiscono i rispettivi CdS;
 - b) coorti diverse possano alternarsi nelle aule, prevedendo cambi di turno a metà o a fine giornata;
 - c) sia consentito di erogare una minima parte delle ore settimanali di didattica in modalità online, al fine di poter condividere le stesse aule tra più coorti e riducendo comunque allo stretto indispensabile questa modalità, anche attraverso un utilizzo intensivo delle aule, sia al mattino, da lunedì a sabato, sia al pomeriggio, da lunedì a venerdì;
- che per l’erogazione delle attività didattiche:
- a) tutti gli insegnamenti abbiano comunque associato un Team, al fine di gestire ad esempio gli avvisi per gli studenti e i ricevimenti online;
 - b) per gli insegnamenti in presenza sia obbligatorio il check-in tramite SmartCampus, al fine del tracciamento”;

RICHIAMATA altresì la suddetta delibera del Senato accademico nella quale, richiamata la delibera Coruc del 25 giugno 2021, si dispone che “a partire dal 30 agosto esami e sedute di laurea si svolgeranno esclusivamente in presenza, salvo eccezioni per studenti e docenti che abbiano comprovati problemi legati al Covid (obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, residenza in zona rossa, positività al Covid)”;

RAVVISATA l’opportunità di aggiungere alla tipologia di problemi legati al Covid indicati nella predetta delibera di Senato, come deroghe all’obbligo di svolgere in presenza degli esami di profitto o di laurea, anche quelli riguardanti gli studenti fragili, affetti da gravi patologie e non vaccinati esclusivamente per motivi medici;

RICHIAMATO il D.R. n. 917 del 2021 nonché il D.R. n. 946 del 2021;

RICHIAMATO il D.R. n. 1153 del 2021 secondo il quale:

“Art. 1. L’accesso alle biblioteche, alle strutture sportive al chiuso (ivi compresi gli spogliatoi), ai locali in cui si svolgono convegni e congressi, ai centri sociali e comuni di ogni tipo, nonché alle sedi delle associazioni studentesche, ai teatri ed agli altri luoghi in cui si svolgono spettacoli ed eventi aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 2. L’accesso alle sale mensa è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021. Il servizio mensa viene comunque garantito agli aventi diritto anche attraverso il servizio da asporto, con possibilità di consumare il pasto anche ai tavoli all’aperto”;

CONSIDERATA l’opportunità di mantenere la modalità di erogazione a distanza per le attività didattiche nonché degli esami di profitto o di laurea che riguardino gli studenti e/o i docenti impossibilitati (sulla base di specifica certificazione relativa ad uno stato di malattia Covid, di quarantena o di residenza in zona rossa) ad essere presenti a quelle attività;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

CONSIDERATA altresì la necessità di far sostenere gli esami a distanza, limitatamente all'appello di settembre 2021, a favore degli studenti internazionali ai quali era stata garantita la possibilità di svolgere in forma telematica le attività didattiche del primo anno;

RICHIAMATO altresì il D.R. 1195 del 24 ottobre 2020, già contenente disposizioni sulle modalità di erogazione mista (in presenza e a distanza) delle attività didattiche, nonché i D.R. n. 421, n. 689 del 2020;

VISTO il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari);

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Tutto il personale dell'Università della Calabria, strutturato e non strutturato, nonché gli studenti, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, decreto-legge n. 52 del 2021, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (da ora, "soggetti esenti") o in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Art. 2 Gli esami di profitto e di laurea sono svolti in presenza, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 8.

Art. 3 Le attività didattiche sono svolte in presenza, secondo gli indirizzi e i criteri indicati nella delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021 richiamata in premessa, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 6 e 8 e quelle già contemplate in tale delibera.

Art. 4 Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'accesso in aula è consentito esclusivamente a chi è in possesso della certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, decreto-legge n. 52 del 2021 nonché ai soggetti esenti di cui all'art. 1, o comunque in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore. Per l'accesso in aula è obbligatorio effettuare il check-in tramite l'app di tracciamento SmartCampus che verifica allo stesso tempo la validità della certificazione verde Covid-19 posseduta, tramite l'algoritmo VerificaC19. Il docente potrà visualizzare sull'app l'elenco degli studenti che hanno correttamente effettuato il check-in e possono partecipare all'esame/attività didattica programmata. L'informativa per il trattamento dei dati tramite l'app SmartCampus è consultabile all'interno della sezione "Protezione dati – GDPR" del portale di Ateneo.

Art. 5 Nelle sessioni di settembre e ottobre 2021, a beneficio degli studenti che non hanno ancora potuto ricevere la vaccinazione, sarà possibile eseguire gratuitamente, presso le strutture convenzionate riportate sul portale di Ateneo, il tampone necessario a sostenere l'esame di profitto o di laurea, nelle 48 ore antecedenti la prova.

Art. 6 La modalità di erogazione a distanza resta consentita per gli esami di profitto o di laurea relativi agli studenti e/o ai docenti impossibilitati ad essere presenti a quelle attività, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle seguenti condizioni relative al dichiarante: a) positivo, in quarantena o in isolamento



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

fiduciario per Covid-19; b) impossibilitato a spostarsi dalla residenza, laddove ubicata in una c.d. zona rossa; c) soggetto fragile e non vaccinato esclusivamente per certificati motivi medici.

Art. 7 Coerentemente con le previsioni dell'Art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti impossibilitati a partecipare alle attività didattiche, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle condizioni di cui all'art. 6, non sono computate ai fini dell'ammissione ad esami. I Corsi di Studio supportano tali studenti nello svolgimento del loro percorso formativo, individuando modalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti, ad esempio rendendo disponibile materiale didattico aggiuntivo, condividendo videoregistrazioni delle lezioni, prevedendo attività di tutoraggio o ricevimenti mirati con i docenti. L'erogazione a distanza della didattica è consentita ai docenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 Per gli studenti internazionali che si trovano all'estero e impossibilitati al rientro in Italia resta consentito lo svolgimento degli esami a distanza.

Art. 9 L'accesso alle residenze universitarie, alle biblioteche, alle strutture sportive al chiuso (ivi compresi gli spogliatoi), ai locali in cui si svolgono convegni e congressi, ai centri sociali e comuni di ogni tipo, nonché alle sedi delle associazioni studentesche, ai teatri ed agli altri luoghi in cui si svolgono spettacoli ed eventi aperti al pubblico resta consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti esenti di cui al precedente art. 1 o comunque in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Art. 10 L'accesso alle sale mensa resta consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 nonché ai soggetti esenti di cui al precedente art. 1, o comunque in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore. Il servizio mensa viene comunque garantito agli aventi diritto anche attraverso il servizio da asporto, con possibilità di consumare il pasto anche ai tavoli all'aperto.

Art. 11 I presidenti degli organi collegiali possono convocare le relative sedute in presenza, a distanza, o in modalità mista, comunque in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020. L'accesso ai locali in cui si svolge la seduta collegiale è consentito esclusivamente al personale munito di certificazione verde Covid-19 nonché ai soggetti esenti di cui al precedente art. 1 o comunque in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Art. 12 Ulteriori informazioni sulle modalità di controllo del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli saranno fornite attraverso specifiche linee guida pubblicate sul portale d'Ateneo.

Art. 13 Durante lo svolgimento in presenza delle attività e dei servizi di Ateneo:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 14 Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitario (non sanitari) pubblicato sul sito web di Ateneo. Il trattamento dei dati personali avverrà



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 (a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101/2018), del Regolamento Privacy d'Ateneo (D.R. n. 1824/2020) e dei provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 28 agosto 2021 e restano efficaci fino al 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali. Fanno eccezione gli articoli 1—7 e 12, i quali entrano in vigore il 1° settembre 2021.

Il Rettore

Nicola Leone